



COMUNE DI DELICETO

(Provincia di Foggia)

SETTORE TECNICO – URBANISTICO – AMBIENTE - PATRIMONIO

Cod. Fisc. 80003310713
P. IVA: 01089670713

C.so R. Margherita n° 45 (c.a.p. 71026)
e-mail: utc.urbanistica@comune.deliceto.fg.it ;

Tel. 0881-967413-967439 - Fax: 0881-967433

utc@comune.deliceto.fg.it - s.pizzi@comune.deliceto.fg.it

Allegato "A" alla delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 29/11/2013

REGOLAMENTO SULLE INSEGNE E PUBBLICITA'

Il presente Regolamento disciplina, in ordine alle vigenti disposizioni, con eventuali integrazioni, tutto quanto concerne le modalità per le richieste di insegne, le procedure relative al rilascio delle autorizzazioni, le revoche, nonché l'indicazione delle caratteristiche, delle tipologie e delle limitazioni previste nell'ambito del territorio comunale.

INDICE:

TITOLO I - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI

Articolo 1 Oggetto del Regolamento per l'installazione delle insegne

Articolo 2 Insegne di esercizio

Articolo 3 Forme particolari di insegne

Articolo 4 Messaggi pubblicitari sulle insegne

TITOLO II - DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 5 Domanda e documentazione

Articolo 6 Rilascio delle autorizzazioni

Articolo 7 Parere dei Vigili Urbani (VV.UU.)

Articolo 8 Zonizzazione

Articolo 9 Richieste che non necessitano di istruttoria

Articolo 10 Sostituzioni

Articolo 11 Variazioni

TITOLO III - LIMITAZIONI - DIVIETI - OBBLIGAZIONI – REVOCHE

Articolo 12 Norme per tutte le zone - Limitazioni e divieti

Articolo 13 Insegne a bandiera e a parete - Norme per tutte le zone - Prescrizioni

Articolo 14 Apparecchi illuminanti

Articolo 15 Vetrinette porta-menu

Articolo 16 Preinsegne

Articolo 17 Negozi della tradizione

Articolo 18 Obblighi del titolare dell'autorizzazione

Articolo 19 Anticipata rimozione

Articolo 20 Insegne abusive

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 Termini di attuazione

Articolo 22 Norma transitoria

Articolo 23 Entrata in vigore

Articolo 24 Norma finale di rinvio

TITOLO I - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE

Il presente Regolamento, previsto dall'art.3 del D.Lgs. 15.11.93 n.507, costituisce l'insieme delle norme tecniche, delle prescrizioni, delle tipologie e di quant'altro inerente alle autorizzazioni per l'installazione delle insegne, nell'ambito di tutto il territorio comunale, nell'osservanza delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30.4.92, n.285 e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione DPR 16.12.1992 n.495 e loro successive integrazioni o modificazioni.

Per quanto attiene alle norme tributarie, valgono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 15.11.1993, n.507 e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 2 - INSEGNE DI ESERCIZIO

Per insegne di esercizio si intendono le iscrizioni in caratteri alfanumerici, completate eventualmente da simboli o da marchi, luminose o non luminose, a carattere permanente, esposte, nella sede di un esercizio, di un'industria, di un commercio, di una arte o professione, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la categoria merceologica dell'esercizio o l'attività in esso svolta, a cui l'insegna è strettamente legata.

Il luogo destinato all'insegna di esercizio non può essere utilizzato per iscrizioni pubblicitarie, ad eccezione di quanto previsto al successivo [art. 4](#).

Articolo 3 - FORME PARTICOLARI DI INSEGNE

Sono forme particolari di insegne quella costituite da:

- A) INSEGNE TEMPORANEE (sono quelle insegne che, per le caratteristiche dell'impianto e del materiale impiegato, non hanno i requisiti di oggettiva stabilità). Tali insegne potranno essere autorizzate in attesa dell'esito della richiesta per insegne definitive e non dovranno essere difformi dal progetto presentato per le insegne definitive. Potranno essere rilasciate autorizzazioni per insegne temporanee sprovviste della richiesta definitiva solo in casi eccezionali e motivati, valutabili dall'UTC e VV.UU. di cui al successivo [art.7](#).

La durata massima complessiva di tali autorizzazioni non potrà superare i novanta giorni consecutivi, prorogabili solo per un ulteriore periodo massimo di novanta giorni, nel caso in cui non sia stata rilasciata l'autorizzazione per l'insegna definitiva.

Le insegne temporanee dovranno essere installate solo in corrispondenza degli appositi vani entro gli sporti, in corrispondenza dei cristalli o all'interno degli esercizi; qualora siano richiesti in proprietà privata e recintata potranno avere una dimensione massima di m.3x1.

- B) CARTELLI TEMPORANEI reclamizzanti le vendite straordinarie (conseguenti alle comunicazioni ai sensi delle leggi 80/80, 130/91 e loro eventuali modificazioni o integrazioni) e CARTELLI di prossima apertura.

Non sono ammessi cartelli provvisori sul muro al di sopra o a lato degli sporti.

- C) CARTELLI TEMPORANEI su ponteggi e strutture simili, da installare in concomitanza a lavori di ristrutturazione o ripristino delle facciate, relativi agli esercizi situati nell'immobile oggetto di lavori. L'autorizzazione potrà essere rilasciata fino ad un massimo di 90 giorni, rinnovabili per ulteriori periodi non superiori a 90 giorni, fino alla durata dell'esposizione del ponteggio. Tali cartelli non dovranno essere per dimensioni superiori alla superficie autorizzata per le insegne definitive.

Potranno essere prese in esame, in situazioni particolari, per rifacimenti di locali o di intere facciate, soluzioni che presentino caratteristiche diverse dalle tipologie sopra indicate, con realizzazioni di pregio artistico, purché sempre riferite alla denominazione degli esercizi oggetto di ristrutturazione.

- D) CARTELLI inerenti all'attività, riproducenti messaggi relativi a propri servizi, ad iniziative od offerte, legati a particolari periodi dell'anno. Per le caratteristiche, le dimensioni e le modalità di installazione valgono le disposizioni indicate al punto B) dello stesso articolo.

- E) TARGHE professionali installate a lato dell'ingresso dell'attività cui sono riferite.

- F) ISCRIZIONI riprodotte su maniglie, su zerbini di ingresso, su pavimenti, sui basamenti, sulle tende solari, sui cristalli delle vetrine o delle porte, sia in pittura che in vetrofanie.

- **G) INSEGNE possono essere:**

- **A) a parete orizzontali o verticali: quando risultano appoggiate alla parete del fabbricato nel quale insiste l'attività che si vuole segnalare e la dimensione prevalente è disposta secondo l'orizzontale e/o la verticale ;**
- **B) a bandiera orizzontali o verticali (installate su palo o fissate a parete): si definisce a bandiera l'insegna che sporge dalla parete e risulta fissata ad essa mediante un solo lato (installazione anche su palo); se l'insegna è fissata secondo il lato maggiore sarà del tipo verticale, mentre se risulta fissata secondo il lato minore è da ritenersi orizzontale.**

Si precisa altresì che nel centro storico sono preferibili insegne del tipo A), sono vietate le insegne del tipo B) tranne situazioni architettoniche particolari.

Le insegne di cui al punto G) dovranno essere realizzate con materiali nobili quali: LEGNO – PIETRA – FERRO BATTUTO.

In termini dimensionali le insegne dovranno avere dimensione compatibile con la parete e la porta di ingresso dell'attività a cui si riferiscono, previa verifica dimensionale da parte dell'UTC.

- H) ISCRIZIONI riprodotte sulla carrozzeria dei veicoli, senza interessare i cristalli e senza creare sporgenze rispetto alla superficie dei veicoli stessi, relative alla ragione sociale ed all'attività commerciale dell'Azienda a cui gli stessi appartengono, ripetute per più di due volte e/o per dimensioni superiori a mezzo metro quadrato ciascuna, ed installate nel rispetto di quanto previsto dagli artt.23 del D.Lgs. 30.4.92 n.285, 57 del D.P.R. 16.12.92 n°495, modificato dall'art.47 del D.P.R. 16.9.97 n.610, ed ulteriori eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- I) APPARECCHI ILLUMINANTI (sono compresi in questa tipologia anche gli apparecchi illuminanti da collocare a lato o sopra gli sporti degli esercizi), di cui al successivo articolo 14.

Articolo 4 - MESSAGGI PUBBLICITARI SULLE INSEGNE

Su ciascuna insegna, installata secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, può essere autorizzata la destinazione di una superficie non superiore al cinquanta per cento per la pubblicizzazione di uno o di un gruppo di prodotti commercializzati nell'esercizio.

Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare, non si applicano nei soli casi in cui, dietro documentazione, sia dimostrata l'esistenza, tra il richiedente e la Casa produttrice, di un contratto di concessione, di franchising, di agenzia, di rappresentanza esclusiva autorizzata o nei casi si tratti di una Filiale di un'Azienda.

TITOLO II - DOMANDE E MODALITA' DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

Articolo 5 - DOMANDA E DOCUMENTAZIONE

Per ottenere l'autorizzazione prevista dal successivo [art.6](#), gli interessati devono presentare all'Amministrazione comunale domanda in carta semplice.

La domanda dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- generalità, residenza e codice fiscale del richiedente e dichiarazione dell'attività autorizzata;
- strada o piazza e numero civico relativi alla collocazione o trasformazione.

Alla domanda deve essere allegata:

1) documentazione tecnica in triplice copia dalla quale si possa desumere:

a) il luogo esatto nel quale l'insegna verrà collocata. A tal fine si dovrà produrre una chiara documentazione fotografica formato minimo cm.12x9, dalla quale risulti la posizione in relazione all'edificio specifico o dell'ambiente circostante (fotografia particolare), nonché il contesto architettonico del quale l'edificio stesso fa parte (fotografia d'insieme);

b) progetto dal quale risulti un prospetto a sezione (scale 1/20 o 1/50, comunque tali da rendere leggibile il grafico, gli ingombri e le dimensioni massime) e l'aspetto stesso in relazione al luogo d'inserimento, o parte di facciata che viene ad essere interessata;

c) copia del contratto di locazione o di concessione della superficie ove si richiede la collocazione dell'insegna e, ancora nel caso in cui si tratti di suolo non comunale l'autorizzazione del titolare (proprietario) della superficie su cui si intende installare l'insegna.

2) Relazione tecnica illustrativa, in riferimento a quanto sopra disposto.

3) Per i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A., copia del certificato di iscrizione a detto ente, valido alla data di presentazione.

4) Documentazione idonea atta a dimostrare il rapporto intercorrente tra il richiedente e la Casa produttrice nei casi contemplati dall'[art.4](#).

5) Attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria.

Le domande incomplete non potranno essere esaminate se non opportunamente integrate dei dati e dei documenti mancanti.

Queste verranno archiviate qualora l'interessato non provveda ad integrarle entro 30 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione.

Ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, professionale o di servizi, ma potrà comprendere anche più insegne purché riferite ad una singola sede.

Articolo 6 - RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

L'installazione di insegne da posizionare nell'ambito del territorio comunale è soggetta ad autorizzazione del Comune e viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente Regolamento.

Le richieste per l'installazione di insegne vanno formulate con le modalità previste dal presente Regolamento.

Non è richiesta autorizzazione nei casi previsti dal D.Lgs 507/93, all'art.13 comma 4 e all'art.17 lettere a), b), c), d), e), f), g). Per i casi contemplati dalle lettere h) e i) solo per quanto installato all'interno dei locali.

L'autorizzazione è da considerarsi invece implicita, nelle attestazioni di avvenuto pagamento, se dovuto, nei casi di pubblicità collocata all'interno dei locali e arretrata di oltre un metro rispetto alla soglia o alle vetrine dei locali.

Le autorizzazioni sono comunque rilasciate facendo salvi eventuali diritti di terzi.

Entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande, l'Amministrazione Comunale, nella persona del responsabile dell'UTC, deve comunicare l'avvenuta autorizzazione o il diniego motivato.

L'autorizzazione è valida dalla data del suo ritiro che dovrà avvenire entro e non oltre 120 giorni dalla data riportata in calce sulla stessa.

L'autorizzazione decade quando:

- 1) non vengano osservate le prescrizioni alle quali è subordinata;
- 2) non venga usufruita entro il termine di 120 giorni dalla data di rilascio, salvo proroga al massimo di ugual periodo, su richiesta degli interessati;
- 3) nel caso in cui vengano meno le condizioni che costituivano presupposto al rilascio dell'autorizzazione.

Il responsabile dell'UTC potrà revocare l'autorizzazione per motivi di pubblico interesse.

Articolo 7 – PARERE DEI VV.UU.

Il responsabile dell'UTC autorizzerà, acquisito il parere dei VV.UU.

Il dirigente dell'UTC congiuntamente con il rappresentante dei VV.UU. esaminerà la domanda per l'installazione dell'insegna, al fine di garantire l'esigenza dell'utenza, la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico, il decoro dell'ambiente ed il rispetto della legislazione vigente.

I compiti dell'UTC e del rappresentante dei VV.UU. sono:

- a) esaminare le domande in ordine progressivo al numero di protocollo di registrazione d'ufficio;
- b) accertare la conformità della documentazione tecnica a quanto previsto dall'[art.5](#) del presente Regolamento e la corretta corrispondenza della relativa relazione tecnica illustrativa;
- c) proporre le eventuali modifiche ritenute necessarie per rendere le insegne, oggetto di esame, conformi alle norme regolamentari;

- d) convocare direttamente il richiedente e/o la ditta installatrice nell'eventuale necessità di acquisire chiarimenti;
- e) chiedere, per le insegne da collocarsi su edifici di particolare interesse storico-artistico, l'eventuale campionatura del materiale impiegato e del colore prescelto;
- f) prescrivere le modifiche ritenute necessarie affinché le insegne possano inserirsi adeguatamente ed armoniosamente negli edifici e nell'ambiente;
- g) esprimere parere ampiamente motivato, specialmente in caso di rigetto della domanda, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento e dalle norme vigenti.

Contro il provvedimento di reiezione, il soggetto interessato può esperire ricorso nei termini consentiti dalla legge.

Articolo 8 - ZONIZZAZIONE

Il territorio comunale è suddiviso, ai soli effetti dell'autorizzazione, all'installazione di insegne, in due zone:

ZONA "A" - "AREA DI INTERESSE STORICO": area costituita dal territorio comunale circoscritto da Via Cimitero, Via Molo, traverse di Via Casati, piazza Europa, Via Sant'Antonio, Via Martiri Ungheresi, Via Porta Caspio, Via Fontanelle e Via San Cristoforo. In tale area è compreso tutto il centro storico così come perimetrato dal PRG.

ZONA "B" - "AREA DI RISPETTO":

L'area è costituita dal rimanente territorio comunale.

Tale classificazione è valida ai soli fini autorizzativi, e non a quelli tributari.

ZONA "A"

E' vietata l'installazione di insegne sui tetti e sui terrazzi, nonché di quelle verticali e orizzontali "a bandiera". Potranno tuttavia essere ammesse insegne verticali, limitatamente alle farmacie, ai pubblici esercizi ed agli esercizi alberghieri, purché riportanti esclusivamente messaggi di immediata identificazione dell'attività, e quando le condizioni ambientali, per il loro prevalente tessuto commerciale ed in assenza di edifici di particolare valore storico e artistico, lo consentano.

L'installazione di insegne a cassonetto è consentita solo se le stesse sono collocate entro le sovrapporte degli sporti, a totale riempimento dei vani stessi, con una sporgenza massima di cm.3 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti; in presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare, ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe sulle sporgenze fino a cm.5.

Quando le caratteristiche ambientali e l'architettura dell'immobile lo consentano, potrà essere autorizzata l'installazione verticale a bandiera, anche a cassonetto, di insegne con simbolo per l'individuazione di ambulatori di pronto soccorso (anche veterinario), di farmacie, di telefoni e di generi di monopolio, le tipologie di dette insegne dovranno essere quelle tipiche ammissibili.

Nei casi di ambulatori di pronto soccorso e farmacie, allo scopo di facilitarne l'individuazione, potranno essere concesse insegne in numero superiore a uno, sempre che le condizioni ambientali lo consentano.

ZONA "B"

Per quanto riguarda l'installazione di insegne sui tetti e terrazzi, nonché di quelle verticali ed orizzontali "a bandiera", è applicabile quanto disposto per la zona "A".

Per quanto riguarda le insegne a cassonetto è applicabile la normativa prevista per la zona "A", salvo la possibilità di una sporgenza massima di cm.5 dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti; in presenza di irrisolvibili esigenze tecniche, da dimostrare, e ove non fossero possibili altre forme alternative, potranno essere esaminate eventuali deroghe sulle sporgenze fino a cm.7.

Quando non esiste l'apposito vano, l'installazione dell'insegna a cassonetto potrà avvenire sul muro al di sopra dello sporto, purché la realizzazione si armonizzi con il carattere dell'edificio e sia effettuata nel rispetto dei valori ambientali e paesaggistici.

In tal caso l'insegna a cassonetto dovrà corrispondere per larghezza al sottostante sporto, compreso l'eventuale prolungamento esterno delle mazzette, con altezza non superiore a cm.50 e con sporgenza di cm.12 dal filo del muro, senza interessare le strutture perimetrali dello sporto.

Tale altezza potrà eccezionalmente essere elevata a cm.60 nei soli casi in cui, nella struttura dell'esercizio, siano presenti alloggiamenti o incavi al di sopra degli sporti di altezza superiore a cm.50.

E' consentita l'installazione di insegne "a bandiera" (in senso verticale), nei casi, nelle forme e con le caratteristiche idonee, in relazione alle situazioni estetico ambientali ed all'architettura degli edifici interessati, per l'individuazione di ambulatori di pronto soccorso (anche veterinario), di farmacie, di telefoni, di generi di monopolio e di parcheggio.

Nei casi di ambulatori di pronto soccorso e di farmacie, allo scopo di facilitarne l'individuazione, potranno essere concesse insegne, in numero superiore a uno, sempre che le condizioni ambientali lo consentano.

Articolo 9 - RICHIESTE CHE NON NECESSITANO DI ISTRUTTORIA

Le seguenti fattispecie non necessitano dell'istruttoria dell'UTC:

- a) insegne temporanee di cui ai commi a), b), c), d) del precedente [art.3](#);
- b) insegne su tende solari, secondo quanto prescritto dal successivo [art.12](#);
- c) insegne sui cristalli della sovrapporta del negozio, realizzate a lettere a vernice, sabbiato, in vetrofania, o adesive prespaziate, con esclusione delle lettere adesive;
- d) iscrizioni effettuate sulle maniglie dei negozi, sullo zerbino, sul pavimento, sul basamento delle vetrine;
- e) targhe professionali collocate a fianco del portone o del cancello di ingresso, quando questi non abbiano rilevanza architettonica per la presenza di pilastri, colonne, bozzati, lesene o che, per il numero di presenze, non risulti necessario procedere ad un riordino, come previsto dal successivo art.12;
- f) apparecchi illuminanti da installare nella zona "B", e purché non collocati su edifici notificati o di particolare rilevanza architettonica nel rispetto comunque di quanto previsto dal successivo [art.14](#);
- g) sostituzione di insegne secondo quanto previsto al successivo [art.10](#);
- h) insegne a cassonetto, contenute negli appositi vani comprese fra le mazzette degli sporti o nelle sovrapporte, o spazi analoghi, quando siano estesi a tutta la larghezza con un unico pannello frontale che abbia una sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette di cm.3 per la zona "A", e di cm.5 per la zona "B" . **Per tali insegne dovrà tenersi**

conto delle seguenti caratteristiche:

- 1) nella zona "A" il pannello frontale dovrà essere realizzato in un unico colore; nella zona "B" , anche di due colori, scelti tra i seguenti:
bianco (eccettuato nella zona "A"), avorio, crema, grigio, o altro colore che non consenta la visione dell'impianto retrostante. Il pannello frontale dovrà essere realizzato in pietra, legno, ottone, rame o in situazioni particolari in alluminio color legno compatibile con il centro storico;
- 2) le lettere, con caratteri tradizionali, dovranno essere di un massimo di due colori, senza raffigurazioni e disposte su un massimo di due file per la zona "A", ed anche di tre colori, su tre file, con eventuali raffigurazioni, per la zona "B";
- i) insegne luminose a lettere singole, o a tubi di neon, installate negli appositi spazi compresi tra le mazzette degli sporti e delle sovrapporte, o spazi analoghi;
- l) insegne dipinte, sabbiato, in vetrofania, o a lettere adesive prespaziate sui vetri delle finestre o delle vetrine che non comportino alterazioni degli infissi ed il cui messaggio sia contenuto in ogni singolo vetro, comprese in una superficie massima di 0,5 mq.;

- m) sostituzioni di insegne a parete, nella zona "B", collocate su edifici non tutelati e nei soli casi nei quali non si verifichi aumento delle dimensioni, purché le lettere siano realizzate in metallo, a luce riflessa o una delle due parti (o il fronte o il lato) non sia luminosa;
- n) insegne o pubblicità poste all'interno dei locali riportanti la denominazione degli esercizi, e/o la pubblicità di prodotti in essi commercializzati, e/o avvisi al pubblico di dimensioni superiori a mezzo metro quadrato, nei casi in cui questi siano posizionati ad una distanza inferiore al metro rispetto alla soglia dell'esercizio oppure posti sulle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali;
- o) iscrizioni su automezzi di cui al punto h) del precedente articolo 3.

Articolo 10 - SOSTITUZIONI

Per sostituzione si intende la modifica delle insegne poste negli appositi vani o sui cristalli degli esercizi, nei soli casi in cui essa non comporti aumento della superficie e modifica alle sagome dei profili e purché non interessi edifici soggetti a tutela.

Nella zona "B", prevista dal precedente [art.8](#), si intende sostituzione anche la modifica delle insegne orizzontali sul muro poste al di sopra degli sporti, salvo quanto stabilito dal precedente capoverso.

E' consentita la sostituzione di insegne già autorizzate, se non in contrasto con le norme regolamentari vigenti e salvo quanto previsto per le "variazioni" definite al successivo [art.11](#), previa comunicazione in carta semplice al responsabile dell'UTC.

Nella comunicazione, redatta con gli estremi previsti ai punti 1,2,3,4 del secondo capoverso dell'[art.5](#) del presente regolamento, dovrà essere dichiarato che non vengono apportate modifiche secondo quanto stabilito al primo capoverso del presente articolo.

Alla comunicazione dovranno essere allegate una copia della precedente autorizzazione, una copia del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. ed una foto del luogo di installazione oltre all'attestazione del pagamento degli oneri di istruttoria.

Articolo 11 - VARIAZIONI

Per variazione si intende la sostituzione dell'insegna preesistente, con altra avente caratteristiche diverse per tipologia di realizzazione, colori, ingombri e dimensioni e comunque in tutti i casi non riguardati dal precedente [art.10](#).

Quando si desideri apportare qualsiasi variazione alle insegne esposte, diversa da quella prevista per le "sostituzioni", deve essere presentata domanda a norma dell'[art.5](#) del presente regolamento e deve essere conseguita preventivamente la necessaria autorizzazione secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento.

TITOLO III - LIMITAZIONI - DIVIETI - OBBLIGAZIONI – REVOCHE

Articolo 12 - NORME PER TUTTE LE ZONE, LIMITAZIONI E DIVIETI

Nell'ambito di edifici sottoposti a vincoli di tutela artistica e architettonica non può essere autorizzata la collocazione di insegne se non previo consenso della Soprintendenza ai beni ambientali, secondo quanto disposto dall'art.14 della legge 20.6.1939, n.1497 e dal decreto n.42 del 2004 (decreto Urbani).

Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art.22 della Legge 1.6.1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ambulatori e chiese, è vietato collocare insegne.

Può essere autorizzata l'apposizione, sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibili con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

Le insegne luminose e non luminose dovranno essere realizzate in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici.

Le eventuali strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 (decreto 37/2008).

Le insegne devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo.

Le insegne devono essere collocate in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali.

Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.

E' vietato utilizzare la stemma del Comune di DELICETO, nella realizzazione di mezzi pubblicitari. L'emblema suddetto è nelle forme e caratteristiche riprodotte sul gonfalone del Comune.

Nella zona 'A' è vietata la collocazione di insegne che, per eccessive dimensioni in rapporto al sottostante sporto, per colori e materiali non idonei in rapporto all'edificio, per

impatto luminoso eccessivo in relazione al contesto architettonico, determinino turbativa all'ambiente o al paesaggio, o pregiudichino la godibilità delle opere d'arte.

In tutto il territorio comunale le insegne non potranno comunque essere installate in modo da coprire gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi e riquadri di porte, finestre e balconi, cornici marcapiano o marcadavanzale, lesenature, cantonate in bozze, né interessare arcate di portici, sottoportici e relative strutture architettoniche.

E' vietata la collocazione di insegne sulle saracinesche e sulle mazzette dei negozi, nonché la tinteggiatura ed il rivestimento di queste che, pur non avendo intento pubblicitario, a parere dell'UTC E VV.UU., alterino o modifichino le caratteristiche strutturali e architettoniche del fabbricato.

E' vietata l'illuminazione ad intermittenza, o a variazione di colore .

E' vietata l'installazione di insegne semoventi o basculanti; sono inoltre vietate le insegne a fascio luminoso proiettate sul marciapiede o su altre superfici.

Non sono consentite iscrizioni dipinte sul muro.

E' vietata l'apposizione di calcomanie o adesivi, anche se esenti da imposta, su strutture pubbliche o di uso pubblico.

L'installazione di insegne a lettere luminose singole, a parete, dovrà essere realizzata in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con i colori della struttura di appoggio. Nella zona "B", potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.

L'installazione di eventuali insegne sul muro è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso.

Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

Le targhe indicanti professioni, mestieri ed attività in genere, dovranno essere collocate in modo uniforme riguardo alle dimensioni ed al materiale d'impiego e, in presenza di sottostanti bozze, contenute nelle dimensioni delle stesse.

Nel caso in cui al lato dell'ingresso si dovessero collocare due o più targhe, esse dovranno essere contenute in un portatarghe ed essere uniformi tra loro.

Di norma sono consentite targhe da applicare a lato di uno sporto, per quegli esercizi che rinunciano all'apposizione di insegna di identificazione, sia entro i vani degli sporti, che all'esterno della facciata; tuttavia potranno essere valutate diverse eventuali soluzioni alternative nei casi di particolari situazioni logistico-ambientali, o legate al contesto generale delle insegne di esercizio.

Sulle tende solari sono ammesse insegne inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio, e/o dell'attività e dell'eventuale logo dell'Azienda; sono escluse scritte pubblicitarie di prodotti. Tali iscrizioni dovranno essere apposte o sulla mantovana o sul primo spicchio frontale ed eventualmente sui corrispondenti spicchi laterali per le tende a carrozza; sulla mantovana frontale, quando si tratta di tende di tipo tradizionale od a pantografo; nella parte inferiore del telo quando tali tende risultino sprovviste della mantovana.

Le insegne riportate sulle tende solari, nei negozi provvisti di più di uno sporto, non dovranno essere ripetitive delle altre insegne, tuttavia, anche quando tale iscrizione dovesse risultare ripetitiva dell'insegna, potrà essere autorizzata nel solo caso in cui, quest'ultima, per il suo particolare posizionamento, sia collocata in modo tale da non essere visibile durante le ore di apertura della tenda solare.

Nelle insegne sono ammesse scritte in lingua straniera, purché affiancate dal testo in lingua italiana che ne rappresenti l'esatta traduzione (a tale scopo dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione). Fanno eccezione scritte composte da vocaboli ormai entrati in uso corrente nella lingua parlata. Le dimensioni del testo straniero, qualora lo stesso sia tradotto, non dovranno risultare preminenti rispetto alla traduzione italiana.

Le insegne sui chioschi, sulle pensiline e strutture simili sono consentite nei soli casi in cui risultino comprese entro la sagoma del manufatto, senza alcuna sporgenza sul perimetro strutturale.

La pubblicità fonica è consentita esclusivamente previa autorizzazione del Sindaco ai candidati a cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, nelle zone e negli orari stabiliti e nel rispetto della normativa vigente. Non è consentita pubblicità fonica di tipo commerciale o di tipo diverso da quella sopra contemplata.

Articolo 13 - INSEGNE A BANDIERA E A PARETE

NORME PER TUTTE LE ZONE - PRESCRIZIONI

Quando l'installazione di insegne "A BANDIERA" è realizzata in senso verticale, è ammesso un solo completamento in senso orizzontale da collocare ad uno solo degli estremi dell'insegna, che potrà tuttavia essere disposto su due file, quando si tratta di un unico messaggio.

Non sono ammesse insegne verticali disposte su due file parallele.

Non sono ammesse insegne verticali nel centro storico, nella zona A.

La dimensione dell'insegna verticale potrà essere, al massimo, di m.4,00 per gli edifici con altezza non superiore a m.9,00, e comunque, senza superare il limite di gronda.

Per gli edifici di altezza superiore a m.9,00 saranno ammesse insegne anche di dimensioni superiori.

La sporgenza massima dal filo del muro della linea mediana dell'insegna, non potrà essere maggiore di m.0,50 nella zona "A" e di m.0,75 nella zona "B".

Le due misure potranno essere ridotte in ragione della larghezza della strada nella quale deve essere installata l'insegna.

L'altezza dal suolo, misurata dal punto inferiore dell'insegna, non potrà essere inferiore a m.3,50 dal piano del marciapiede, purché l'insegna risulti arretrata rispetto al filo dello stesso di almeno cm.50.

Potranno essere, tuttavia, consentite deroghe quando non sussista pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica e quando sia stata accertata l'impossibilità di una diversa collocazione.

L'installazione non potrà essere effettuata a meno di cm.50 dallo spigolo dell'edificio e, nel caso di facciate contigue la collocazione dovrà avvenire preferibilmente in corrispondenza dei muri di confine.

In caso di più attività analoghe nello stesso stabile, fermo restando le disposizioni previste per le zone "A" e "B", sarà consentita l'apposizione di una sola insegna verticale a bandiera generica e la collocazione di varie targhe particolareggiate, da porre a fianco dell'ingresso, relative a ciascuna attività, di dimensioni contenute e comunque compatibili con l'architettura dell'edificio.

LE INSEGNE A PARETE nella zona "A" dovranno essere realizzate preferibilmente:

- 1. con materiali della tradizione Delicetana, quali la pietra, legno, ferro battuto;**
- 2. di colore naturale dei materiali utilizzati e che si sposano con l'ambiente in cui sono inseriti;**
- 3. con geometria adeguata alla scritta e all'attività che si intende segnalare;**

L'installazione di eventuali insegne sul muro è consentita unicamente alle attività situate in corrispondenza dei piani terreni dei fabbricati con sporti prospicienti la strada di accesso.

Le attività che sono svolte ai piani superiori non potranno utilizzare insegne sulla facciata dell'immobile al di sotto delle finestre, tuttavia potranno usufruire di targhe a lato dell'ingresso e di vetrofanie o insegne interne ai vetri delle finestre.

Articolo 14 – APPARECCHI ILLUMINANTI

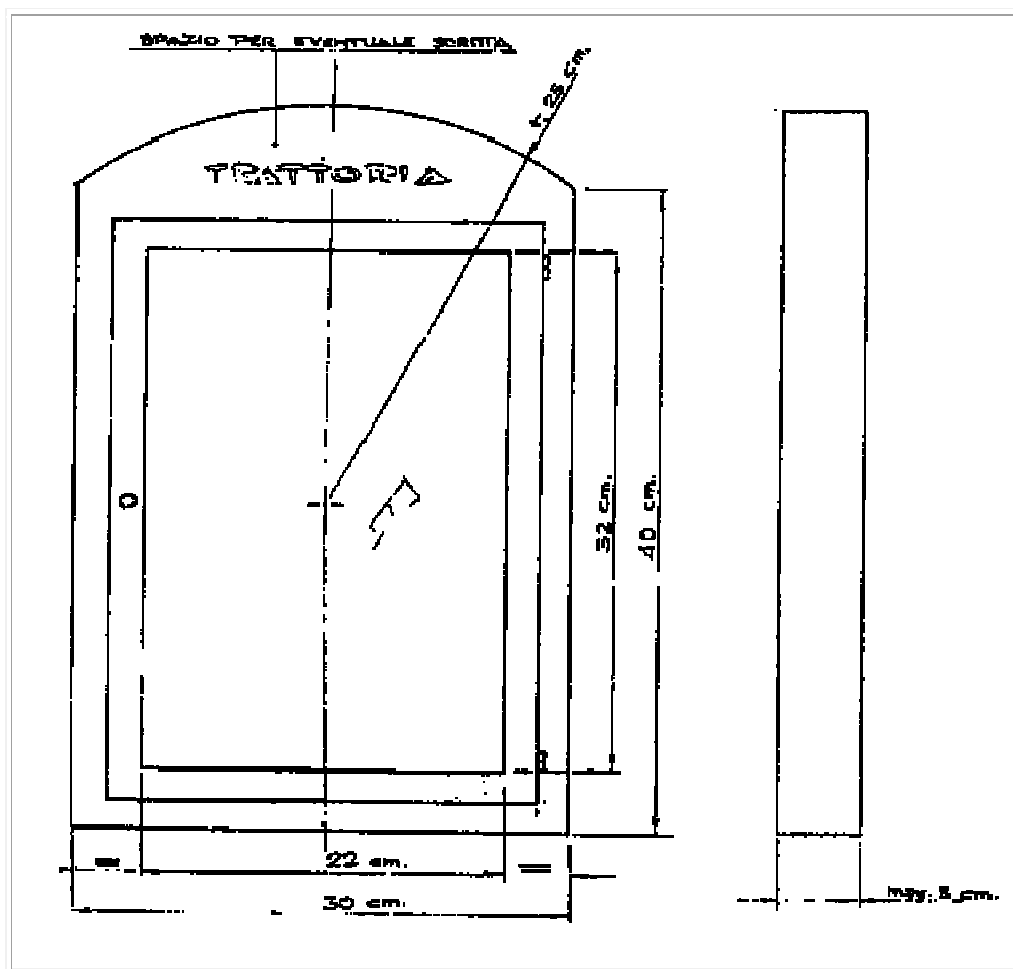
La collocazione di apparecchi illuminanti, è ammessa solo se riferita ad installazioni in corrispondenza di ingressi o vetrine di pertinenza di fondi in uso ad imprese, associazioni, enti e simili ed è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) dichiarazione del richiedente di disponibilità a modificare l'impianto concesso nel modo stabilito dall'Amministrazione comunale nel caso in cui, a seguito dell'installazione di altri tipi di apparecchi illuminanti, la medesima ritenesse opportuna una uniformità degli stessi;
- b) collocazione degli apparecchi illuminanti in modo tale che il loro punto più basso si venga a trovare ad un'altezza di almeno m.3,00 dal piano del marciapiede e, dove questo manchi, ad almeno m.4,00 dal piano stradale. Tali altezze potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, in presenza di impedimenti tecnici da dimostrare, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse e, comunque purché non creino pregiudizio all'incolumità pubblica e privata;
- c) le sorgenti luminose dovranno emanare esclusivamente luce bianca fissa e non dovranno prevedere l'impiego di lampade a scarica di gas;
- d) le luci alogene e similari, sono ammesse purché protette da un cristallo temperato atto a contenere la proiezione di frammenti nel caso di esplosione della lampada;
- e) la sporgenza dal filo del fabbricato non dovrà essere superiore a cm.50. In presenza di marciapiede la sporgenza dovrà essere comunque inferiore di almeno cm.50, rispetto alla larghezza del marciapiede stesso;
- f) la soluzione proposta dovrà armonizzarsi con le linee architettoniche dell'edificio e con l'ambiente circostante, oltre a tenere in considerazione quelle degli edifici adiacenti;
- g) non è consentita l'installazione di lanterne rosse di tipo cinese, in quanto non compatibili con il contesto architettonico cittadino;
- h) non è consentita l'installazione di alcun tipo di scritta sui lampioni;
- i) non è consentita l'esposizione di raggi laser o di altri tipi di fasci luminosi emessi da proiettori rivolti anche verso l'orizzonte celeste;
- l) la collocazione degli apparecchi illuminanti dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento sull'inquinamento luminoso.

ARTICOLO 15 - VETRINETTE PORTA-MENU'

Gli esercizi di ristorazione hanno l'obbligo di esporre la lista delle vivande e dei relativi prezzi, in posizione ben visibile. Le stesse potranno essere inserite in idonee strutture, anche illuminate, che dovranno trovare spazio preferibilmente all'interno dello sporto o dell'eventuale galleria di ingresso all'esercizio.

Tuttavia, in casi particolari, nei quali non è possibile una diversa collocazione, potrà essere autorizzata l'installazione di una vetrinetta porta-menù esterna sulla facciata, a lato di ciascuno sporto di ingresso, qualora siano propizie strade diverse nelle caratteristiche e dimensioni sotto indicate:



Articolo 16 - PREINSEGNE

Si definiscono "preinsegne" le scritte a caratteri alfanumerici, contemplate da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzate su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabili su una sola o su entrambe le facce, supportate da una idonea struttura di sostegno.

Le preinsegne, essendo finalizzate alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, potranno essere autorizzate nei soli casi in cui facilitino il reperimento di Aziende non ben identificabili dalla sede stradale e comunque in zone periferiche della città, non sottoposte a vincoli paesaggistici e comunque compatibili con l'ambiente circostante.

Le preinsegne dovranno avere forma regolare, con dimensioni comprese da un minimo di m.1 x 0,20 ad un massimo di m.1,50 x 0,30, non dovranno essere luminose, né illuminate per luce propria né per luce indiretta.

E' ammesso l'abbinamento su di una stessa struttura di un numero massimo di sei preinsegne, per ogni senso di marcia, purché le stesse abbiano uguali dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.

Articolo 17 - NEGOZI DELLA TRADIZIONE

I negozi della tradizione Delicetana sono quelli scelti secondo criteri per la tutela delle attività commerciali tradizionali, divenute nel corso degli anni beni da tutelare e testimonianze di civiltà e, che costituiscono parte integrante della storia del nostro borgo.

Al fine di salvaguardare una tradizione Delicetana che rischia di scomparire e, per limitare il processo di radicale trasformazione che stanno subendo alcune strade del "centro storico", per l'avvento di varie attività commerciali che, con i propri elementi di arredo, si pongono spesso in contrasto con gli edifici e le strade in cui vanno ad inserirsi, qualora venga richiesta, a causa della nuova destinazione dei locali, la modifica delle insegne o delle iscrizioni pubblicitarie, relative agli esercizi di particolare valore storico-artistico o documentario, potrà essere autorizzata la sostituzione della denominazione del nuovo esercizio con le limitazioni stabilite dal responsabile dell'UTC.

Articolo 18 - OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune sia al momento del rilascio dell'autorizzazione sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune.

Articolo 19 - ANTICIPATA RIMOZIONE

Nel caso di rimozione dell'insegna, ordinata dal responsabile dell'UTC per sopravvenuti motivi di pubblico interesse prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di essa non avrà diritto ad alcun rimborso delle imposte versate.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere l'insegna entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione dell'insegna nei termini stabiliti, la stessa verrà considerata abusiva ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui al successivo articolo 20.

Articolo 20 - INSEGNE ABUSIVE

Sono considerate abusive la insegne esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione, sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione.

Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata apportata ad insegne già in opera.

Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo con proprio provvedimento, può provvedere in qualsiasi momento a fare rimuovere l'insegna abusiva, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione.

Sono inoltre considerate abusive quelle insegne per le quali sono stati omessi i dovuti pagamenti dell'imposta di pubblicità o di quant'altro previsto da leggi e regolamenti.

Nel caso di esposizione di insegne abusive, si applicano oltre alle sanzioni amministrative per l'importo previsto dal successivo articolo 22, anche quelle tributarie, fino all'avvenuta rimozione delle insegne abusive.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 21 - TERMINI DI ATTUAZIONE

Le insegne esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, ed in contrasto con esso, potranno essere mantenute in opera, purchè regolarmente autorizzate in precedenza ed in regola con i dovuti pagamenti dell'imposta, e comunque non oltre il 31.12.2009.

Le installazioni suddette dovranno essere uniformate alla norme del presente regolamento quando si richieda, da parte dell'utente, la modifica o la sostituzione.

Articolo 22 - NORMA TRANSITORIA

In deroga a quanto previsto dal presente regolamento, ed in relazione a quanto stabilito dall'art. 64 del D.Lgs 446/97, si intendono tacitamente autorizzate le insegne già installate al 31.12.2008.

Articolo 23 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività del presente atto.

Il presente Regolamento può essere adeguato e modificato entro il 31 dicembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo, per effetto di eventuali cause da illustrare nel provvedimento di modifica.

Articolo 24 - NORMA FINALE DI RINVIO

Al momento dell'entrata in vigore del regolamento sul "Piano del Colore" il presente Regolamento sarà modificato nelle parti che si troveranno in contrasto con detto piano.

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamento applicabili alla materia.